

Novità fiscali del 9 aprile 2010: accertamento con adesione di SRL: come escludere i soci da successivi accertamenti; contributi domestici: 10 aprile si chiude il primo trimestre 2010

Publicato il 9 aprile 2010

accertamento con adesione di SRL: come escludere i soci da successivi accertamenti; contributi domestici: 10 aprile si chiude il primo trimestre 2010; pratiche commerciali scorrette; telemarketing e tutela dei dati personali contenuti in elenchi telefonici; nato osservatorio su intimidazioni professionisti; altre di fisco

Indice:

- 1) Accertamento con adesione della Srl: Come escludere i soci da successivi accertamenti**
- 2) Pratiche commerciali scorrette: Nuove regole sulla proroga del termine del procedimento**
- 3) Telemarketing e tutela dei dati personali contenuti in elenchi telefonici**
- 4) Nato osservatorio su intimidazioni professionisti: Siglato protocollo da capo polizia, commercialisti e avvocati**
- 5) Contributi domestici il 10 aprile si chiude il primo trimestre 2010**
- 6) Altre di fisco**

1) Accertamento con adesione della Srl: Come escludere i soci da successivi accertamenti

Per evitare, brutte sorprese, quindi che le risultanze dell'accertamento con adesione della Srl vengano estese anche ai soci è necessario redigere con attenzione l'atto di adesione.

In particolare, in tale atto occorre prevedere esplicitamente una frase del tipo: "Gli esiti del presente accertamento con adesione non potranno essere estesi ai soci".

Lo ha precisato la **Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro con il parere n. 11 del 07 aprile 2010**, emesso in risposta ad un quesito posto sulla seguente problematica:

Con la procedura dell'accertamento con adesione, una Srl ha definito le annualità 2006, 2007 e 2008, che erano risultate non congrue rispetto allo studio di settore.

A distanza di qualche giorno dal perfezionamento dell'accertamento lo stesso Ufficio dell'Agenzia delle entrate ha notificato a tutti i soci della Srl un avviso di accertamento, imputando loro la quota di propria competenza in base alla percentuale di partecipazione al capitale sociale del maggior imponibile definito dalla società.

In particolare, è stato chiesto se tale comportamento dell'Ufficio sia legittimo.

Risultanze dell'accertamento con adesione estese ai soci della società

La Fondazione Studi ha, preliminarmente, rilevato che l'accertamento con adesione costituisce uno strumento a disposizione sia del contribuente sia dell'Amministrazione finanziaria, per definire in via preventiva, eventuali controversie tributarie che possono insorgere relativamente a una pretesa fiscale basata sull'avvenuta notifica:

- di un processo verbale di constatazione

- di un provvedimento impositivo.

In base a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 218/1997, se la definizione riguarda i redditi derivanti da partecipazione nelle società o nelle associazioni indicate nell'articolo 5 del Tuir (ossia società di persone ovvero associazioni tra artisti e professionisti), o ancora aziende coniugali non gestite in forma societaria, l'azione accertatrice è estesa ai relativi partecipanti.

Non esiste analoga disposizione nel caso di soci di società di capitali per l'ovvio motivo che il reddito non viene imputato loro per trasparenza.

L'operato dell'ufficio

A parere della citata Fondazione Studi, nel caso di specie, l'operato dell'Ufficio è apparso fuori luogo, rispetto al rapporto di correttezza e trasparenza che ai sensi dell'art. 10, comma 1 dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge n. 212 del 27 luglio 2000, dovrebbero improntare i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria "I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.", posto che, la Srl, nel perfezionare la propria posizione mediante accertamento con adesione, si aspettava che l'intera vicenda tributaria fosse definita.

Giurisprudenza

Nel caso di specie, è stato osservato che negli anni si è consolidato un filone giurisprudenziale che ritiene legittimo l'accertamento in capo ai soci di società di capitali a base familiare, nella presunzione che gli utili extrabilancio della società di capitali a ristretta base azionaria o a base familiare si presumono distribuiti ai soci, salvo la loro prova contraria (sentenze n. 11724 del 18.5.2006, n. 21415 del 2007, n. 3896 del 15.2.2008).

Secondo la Cassazione, pur non operando una presunzione legale come nel caso delle società di persone, nelle società di capitali a ristretta base azionaria, non può considerarsi illogica la presunzione semplice di distribuzione degli utili extracontabili ai soci, tenuto conto della

complicità che normalmente accomuna compagini sociali ristrette.

Circa la nozione di “società a ristretta base societaria” in mancanza di una definizione giuridica la Cassazione ha fornito di volta in volta delle proprie valutazioni (5 soci, 4 soci; soci moglie e figli; fratelli, ecc.).

Spunti difensivi

In tale contesto, la recente sentenza della corte di Cassazione n. 14046 del 17.6.2009 costituisce una innovativa inversione di tendenza rispetto ai principi consolidati sopra enunciati.

La Suprema Corte, infatti, ha affermato che l’attribuzione al socio del maggior reddito accertato non può discendere da affermazioni apodittiche quali la “logica”, il “buon senso” e “l’id quod plerumque accidit” che costituiscono solo una motivazione apparente.

Occorre, invece, che l’Ufficio indichi esplicitamente gli elementi concreti sulla cui base è stato fondato l’accertamento affinché vi siano indizi, gravi, precisi e concordanti per poter elevare la presunzione semplice al rango di prova.

In altre parole è necessario che l’Ufficio dimostri che le somme sottratte a imposizione da parte della società siano poi confluite ai soci.

Tale conclusione non è, infatti, automatica ben potendo le somme medesime essere state reinvestite nella società.

Inoltre, non è detto che le somme, laddove confluite ai soci, siano state incassate dagli stessi in proporzione alla loro partecipazione agli utili. D’altronde, non tutti i soci hanno potere di gestire e, dunque, non è ragionevole pensare che tutti abbiano ottenuto le somme medesime.

In definitiva, la presunzione di distribuzione di utili ai soci se la società ha evaso, costituisce una presunzione semplice, non idonea a motivare un accertamento dell’Ufficio, il quale deve fornire

la prova che le somme sono confluite ai soci.

E', quindi, apparso scontato che la dimostrazione vada fornita mediante le indagini bancarie.

L'accertamento da studi di settore

Nel caso di specie, l'accertamento ai soci della Srl è stato fatto sulla base dei risultati dell'accertamento con adesione che ha provveduto a definire l'invito al contraddittorio relativo alla non congruità da studi di settore.

Ebbene, l'accertamento da studi non può essere considerato un accertamento di tipo analitico posto che non sono stati accertati documentalmente ricavi non dichiarati.

Tuttavia, la Corte di Cassazione, a sezioni unite, con sentenza n. 26635 del 18 dicembre 2009 nel riconoscere che la procedura di accertamento standardizzato mediante gli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, ha stabilito che la gravità, precisione e concordanza nasce proceduralmente in esito al contraddittorio, da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.

Il contribuente, nel giudizio relativo all'impugnazione dell'atto di accertamento, ha la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo presunzioni semplici, e il giudice può liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente.

Per ultimo, la Commissione Tributaria Provinciale di Genova, con la sentenza n. 67/03/10, ha stabilito che le risultanze di Gerico non possono portare da sole alla rettifica del reddito dichiarato del contribuente, ma lo scostamento dei ricavi dichiarati dai parametri degli studi va comprovato con dati certi e documentati.

Conclusione

In conclusione, secondo la Fondazione Studi, l'estensione dell'accertamento ai soci, viola inequivocabilmente il principio della prova che le somme sottratte a tassazione siano poi confluite ai soci, come stabilito dalla citata sentenza della corte di Cassazione n. 14046 del 17.6.2009.

La Fondazione ha, infine, criticato l'operato dell'Ufficio, il quale ha prima concordato con il contribuente e poi notificato conseguenti accertamenti ai soci, violando i principi di buona fede e affidamento, suggerendo per il futuro di prevedere esplicitamente nell'atto di adesione, che *"gli esiti del presente accertamento con adesione non potranno essere estesi ai soci"*.

2) Pratiche commerciali scorrette: Nuove regole sulla proroga del termine del procedimento

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con un provvedimento del 10 marzo 2010 (pubblicato nel Bollettino n. 11/2010), ha apportato alcune modifiche al proprio regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette.

In particolare, è stato riformulato il comma 3 dell'art. 7 del regolamento, che disciplina le ipotesi in cui il termine di conclusione del procedimento può essere prorogato.

In base alla nuova formulazione, la proroga può essere disposta con provvedimento motivato del Collegio oltre che in presenza di particolari esigenze istruttorie e nel caso in cui il professionista presenti degli impegni, anche nel caso di estensione soggettiva ed oggettiva del procedimento.

Per tutte queste ipotesi la durata massima della proroga è stato uniformata a 60 giorni, mentre la precedente versione del regolamento prevedeva una proroga fino a un massimo di trenta giorni nel caso in cui ricorressero particolari esigenze istruttorie e di 60 giorni in caso di presentazione di impegni.

(Assonime, nota del 08 aprile 2010)

3) Telemarketing e tutela dei dati personali contenuti in elenchi telefonici

Assonime, con la circolare n. 12 del 2010, ha illustrato la disciplina dell'utilizzazione a fini commerciali dei dati personali contenuti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici, dopo le modifiche introdotte dal decreto legge n. 135/2009 (convertito dalla legge n. 166/2009).

In base alle nuove disposizioni, i dati personali relativi agli abbonati contenuti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico possono essere trattati mediante l'impiego del telefono per finalità di telemarketing senza la necessità di un consenso preventivo dell'interessato.

L'abbonato potrà esercitare l'opt-out mediante iscrizione in un registro delle opposizioni di prossima istituzione.

Per quanto attiene alla disciplina temporanea relativa alle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici formati prima del 1° agosto 2005, la circolare citata ha richiamato i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali che hanno prescritto ai titolari del trattamento particolari misure da seguire per la liceità del trattamento.

(Assonime, circolare n. 12 del 08 aprile 2010)

4) Nato osservatorio su intimidazioni professionisti: Siglato protocollo da capo polizia, commercialisti e avvocati

Nasce al Viminale un Osservatorio per monitorare le intimidazioni nei confronti di Commercialisti ed Avvocati.

Il protocollo è stato siglato il giorno 08 aprile 2010, presso la sede del Consiglio nazionale dei commercialisti - alla presenza del ministro dell'Interno, dal capo della polizia, dal presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti e dal presidente del Consiglio Nazionale Forense.

<<“L’intesa di oggi - ha detto Maroni - è un altro passo nella direzione della sicurezza partecipata: questa volta coinvolgiamo il mondo delle professioni, con due categorie particolarmente esposte a rischi”.

L’Osservatorio, ha spiegato Manganelli, “sarà diretto dal vicecapo della polizia, Francesco Cirillo e si riunirà almeno una volta al mese. Sarà costituito da esponenti di polizia, carabinieri, guardia di finanza e rappresentanti di avvocati e commercialisti. Avrà il compito di monitorare gli episodi intimidatori e valutare le situazioni di rischio dei professionisti”. Il protocollo è stato siglato presso la sede del Consiglio nazionale dei commercialisti, dove Maroni ha inaugurato due sale riunioni intitolate rispettivamente alla memoria di Costanzo Iorio e Liberato Passarelli, i due commercialisti assassinati nello svolgimento delle loro funzioni di curatori fallimentari.

All’indomani dei due omicidi, avvenuti rispettivamente nel giugno 2008 a Foggia e nel dicembre del 2009 a Castrovillari, il Consiglio nazionale dei commercialisti aveva posto con forza il tema della tutela dei liberi professionisti sostanzialmente indifesi nello svolgimento di incarichi estremamente rischiosi svolti per conto dei tribunali, specie in zone del Paese nelle quali la presenza dello Stato è più debole. Nei mesi scorsi, i commercialisti avevano quindi chiesto al Ministero dell’Interno la creazione dell’Osservatorio sottoscritto oggi e presentato nel corso di una conferenza stampa da Maroni, Mantovano, Manganelli, Siciliotti e Alpa>>.

(Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, nota del 08 aprile 2010)

5) Contributi domestici il 10 aprile si chiude il primo trimestre 2010

Solo per rapporti occasionali e brevi é possibile utilizzare i voucher.

Sabato 10 aprile è l'ultimo giorno utile per pagare i contributi dovuti per il personale domestico, relativi al periodo gennaio - marzo 2010.

Per il pagamento è necessario utilizzare i bollettini già precompilati in base ai dati precedentemente comunicati all'Inps.

Nel caso vi siano stati cambiamenti, potranno essere utilizzati gli appositi bollettini "in bianco" (allegati insieme a quelli precompilati inviati ai datori di lavoro), da integrare con i nuovi dati.

Il pagamento dei bollettini può essere effettuato presso gli sportelli di Poste Italiane.

Il pagamento, inoltre, anche senza utilizzare i bollettini, può essere eseguito online sul sito Internet www.inps.it.

Soltanto nel caso di rapporti di lavoro a carattere temporaneo, occasionale e di breve durata, è possibile utilizzare la modalità di pagamento tramite i buoni lavoro (voucher).

Tabella dei contributi

Per quanto riguarda i contributi per l'anno 2010, chi dovesse modificare il bollettino precompilato ricevuto, potrà utilizzare la seguente tabella per determinare l'importo dovuto in relazione alla retribuzione e alla durata oraria settimanale.

Retribuzione oraria effettiva contributo orario (tra parentesi la quota a carico del lavoratore)	con CUAF (*)	senza CUAF
Rapporti di lavoro di durata fino a 24 ore settimanali		
Fino a euro 7,22	1,34 (0,32) €	1,34 (0,32) €
Oltre euro 7,22 e fino a euro 8,81	1,51 (0,36) €	1,51 (0,36) €
Oltre euro 8,81	1,85 (0,44) €	1,84 (0,44) €
Rapporti di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali	0,98 (0,23) €	0,97 (0,23) €

(*) Il contributo Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF) è sempre dovuto, esclusi i casi di rapporto di lavoro tra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi.

(Inps, messaggio n. 9391 del 07 aprile 2010)

6) Altre di fisco:

- Servizi in fiera: Modelli Intrastat

I servizi accessori all'organizzazione di fiere da chiunque effettuati (prestatore nazionale, comunitario od extraUe), ed indipendentemente dalla natura del committente ai fini Iva, sono rilevanti nel luogo in cui viene svolta la manifestazione.

Ma dal 2011 questi servizi saranno assoggettati nel paese del committente del servizio, con eccezione dei servizi per l'accesso alla manifestazione (dove per "accesso" si intende il diritto di accedere alla manifestazione, che deve essere aperta al pubblico e non soggetta a preventiva restrizione, pagando il biglietto).

Per esempio, per le fiere che si svolgono in Italia, i prestatori residenti per le prestazioni fornite a committenti comunitari o esteri dovranno emettere fattura con la normale applicazione dell'Iva.

Trattandosi di operazioni interne non sussiste obbligo di trasmissione dei modelli Intrastat.

I prestatori non residenti che effettuano la predisposizione di stand fieristici in Italia, non necessariamente devono identificarsi in Italia in quanto l'Iva viene pagata dal committente nazionale con autofattura.

Anche qui non scatta l'obbligo di trasmissione dei modelli Intrastat trattandosi di operazione interna. Ma dal 2011 la situazione cambierà.

- I padiglioni fieristici vanno in categoria catastale E

I padiglioni fieristici, destinati ad adempiere a funzioni pubbliche e di interesse collettivo, devono essere censiti in una categoria catastale del gruppo "E" e non nel gruppo "D".

Ciò poiché i padiglioni fieristici sono espressamente destinati a uso pubblico e di interesse

collettivo, mentre nel gruppo “D” rientrano parti di immobili, compresi nelle fiere, ma impiegati in maniera autonoma per usi commerciali.

(Commissione Tributaria Regionale Veneto, sentenza n. 25/06/2010, depositata il 3 marzo 2010)

- Costi black list in dichiarazione per evitare la sanzione

In merito ai costi black list, la corretta compilazione di Unico non è più fondamentale per la deduzione dei costi verso i paesi a fiscalità privilegiata, ma se non viene effettuata è punita con sanzioni specifiche.

Ai fini della deduzione, invece, è sempre necessario avere l’idonea documentazione giustificatrice.

Le nuove disposizioni in materia di costi black list, introdotte dal D.L. “incentivi”, non cambiano affatto la sostanza degli adempimenti che i contribuenti devono osservare per avere non solo la corretta deducibilità dei costi in questione, ma anche la non applicazione delle sanzioni. Dunque, per i costi black list, il Modello Unico evita le sanzioni.

La corretta compilazione del modello non è più fondamentale per la deduzione dei costi verso i Paesi a fiscalità privilegiata, ma se non effettuata viene punita con l’irrogazione di sanzioni specifiche.

Per la deduzione è necessario avere la documentazione idonea. Le nuove disposizioni introdotte dal D.L. “incentivi”, in attesa di essere formalizzate in un futuro provvedimento attuativo, non hanno cambiato gli adempimenti che devono essere eseguiti dai contribuenti.

Pertanto, tutti coloro che nel 2009 hanno sostenuto dei costi nei confronti di operatori residenti negli Stati e territori con un regime fiscale privilegiato, come stabilito nel D.M. 23 gennaio 2002 e successive modificazioni, a prescindere dalle future decisioni del legislatore devono porre attenzione agli adempimenti dichiarativi. Sul piano delle esimenti si veda la risoluzione n. 46/E del 2004.

- San Marino cerca di evitare l'inclusione nella black list

Sono numerosi gli impegni programmati dal segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino al fine di evitare alla piccola repubblica di essere inserita, a partire dal 1° luglio, nella black list prevista dal decreto "incentivi".

Tra questi emerge:

- La riforma fiscale entro giugno;

- sottoscrizione a breve del protocollo d'intesa tra San Marino e il Ministero dell'Interno italiano sulla lotta alla criminalità;

- presentazione di un progetto di legge sul rilascio delle licenze che introdurrà il reato per falsa fatturazione e l'impossibilità, per chi si è visto revocare una società, di entrare a far parte della compagine sociale di nuove società per un congruo periodo di tempo.

- Nel limite del 30% del R.O.L le somme risarcitorie restano fuori

In sede di chiusura dei bilanci occorre valutare le limitazioni previste dalla norma sulla deducibilità degli interessi passivi.

A tal fine, l'art. 96 del Tuir individua nel 30% del R.O.L. il limite massimo di deducibilità.

Le problematiche di come vadano computate o meno in tale calcolo sono trattate dalla circolare n. 19 del 2009 dell'Agenzia delle Entrate e n. 46 del 2009 di Assonime.

L'art. 96, comma 3, del Tuir comprende nel 30% del R.O.L. gli interessi passivi, gli oneri assimilati e ogni altro rapporto che ha causa finanziaria, ma questo non vuol dire che tutti gli importi inseriti nella voce C17 del Conto Economico vadano inclusi in questo calcolo.

Un caso di esclusione è rappresentato dagli interessi di mora addebitati dai fornitori in quanto tale posta non deriva da una causa finanziaria ma da un inadempimento contrattuale.

- Permessi scritti per andare in bagno: Il Garante non è d'accordo

L'azienda non può richiedere permessi scritti per monitorare l'allontanamento degli operai.

Il Garante privacy, con la newsletter n. 337 del 7 aprile 2010, ha giudicato illecito il trattamento dei dati effettuato da parte di un'azienda nei confronti dei propri operai che per allontanarsi dalla postazione di lavoro dovevano compilare dei permessi con il proprio nominativo, il reparto di appartenenza, l'orario e motivazione per cui ci si assentava.

I permessi, pur restando nella disponibilità degli operai, dovevano essere controfirmati e autorizzati dal capo reparto, e tutto ciò viola la dignità e la riservatezza delle persone.

Nonostante la società avesse precisato che le informazioni raccolte con i tagliandi non erano registrate né conservate e che, pertanto, non veniva effettuato alcun trattamento di dati, secondo l'Autorità invece quello realizzato dalla società era a tutti gli effetti un trattamento di dati perché, anche se non trattenute o archiviate, le informazioni annotate sui tagliandi, comprese quelle relative alle esigenze fisiologiche degli operai, venivano conosciute dai responsabili che dovevano autorizzare gli allontanamenti.

La modalità di trattamento, oltre che sproporzionata rispetto alle finalità per le quali veniva svolta, risultava lesiva della dignità dei lavoratori anche in considerazione del potenziale condizionamento della libertà di movimento che ne conseguiva.

Il Garante ha perciò vietato l'uso delle autorizzazioni ed ha prescritto all'azienda di predisporre nuove modalità di comunicazione degli allontanamenti dei dipendenti.

(Garante per la protezione dei dati personali, newsletter 7/4/2010, n. 337)

- Firmato il decreto flussi extrae per 80.000 stagionali, attesa GU

Dalla data di pubblicazione in GU sarà possibile inviare le domande on line.

Il governo ha firmato il decreto flussi per gli stagionali extracomunitari, che attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Anche per quest'anno è stata confermata la possibilità di ingresso regolare di 80mila lavoratori extracomunitari per attività stagionali dell' agricoltura e del turismo.

E' possibile far rientrare per il 2010 gli stessi lavoratori che già sono stati impiegati negli anni precedenti.

Per inviare le domande on line bisognerà però aspettare la pubblicazione del decreto flussi in Gazzetta Ufficiale, prevista per i prossimi giorni.

(Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, nota del 08 aprile 2010)

- Precisazioni del Garante su marketing e pubblicità: Il PRA non è un indirizzario clienti

Pubblico registro automobilistico e privacy: Possibile l'utilizzo dei dati solo per le informazioni di pubblica utilità, non per il marketing.

Le società del settore automobilistico, incluse le officine che offrono servizi di revisione, possono usare senza consenso i dati del Pubblico registro automobilistico (Pra) per inviare agli utenti comunicazioni di rilevante interesse pubblico, come la scadenza della revisione del veicolo, e questionari con finalità di ricerca.

E' necessario invece acquisire il preventivo consenso degli interessati per inviare informazioni pubblicitarie.

(Garante per la protezione dei dati personali, newsletter 7/4/2010, n. 337)

- Non può essere giudice tributario chi tiene le scritture contabili

Non può essere giudice tributario chi tiene le scritture contabili e predispone le dichiarazioni dei redditi dei propri clienti.

Tali attività sono incompatibili con l'esercizio dell'incarico di giudice tributario, anche se esercitate sporadicamente.

Il principio è stato ribadito dal **Consiglio di Stato con la decisione n. 1740/2010**.

Vincenzo D'Andò

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l